

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA REGIONE PUGLIA

Anno XXXVI

BARI, 17 GIUGNO 2005

N. 84

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella 1ª parte si pubblicano: Leggi e Regolamenti regionali, Ordinanze e sentenze della Corte Costituzionale e di Organi giurisdizionali, Circolari aventi rilevanza esterna, Deliberazioni del Consiglio regionale riguardanti l'elezione dei componenti l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea, della Giunta e delle Commissioni permanenti.

Nella 2ª parte si pubblicano: le deliberazioni del Consiglio regionale e della Giunta; i Decreti del Presidente, degli Assessori, dei funzionari delegati, di pubbliche autorità; gli avvisi, i bandi di concorso e le gare di appalto.

Gli annunci, gli avvisi, i bandi di concorso, le gare di appalto, sono inseriti nel Bollettino Ufficiale pubblicato il giovedì.

Direzione e Redazione - Presidenza Giunta Regionale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari - Tel. 0805406316-0805406317-0805406372 - Uff. abbonamenti 0805406376 - Fax 0805406379.

Abbonamento annuo di € 134,28 tramite versamento su c.c.p. n. 18785709 intestato a Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - Bari. Prezzo di vendita € 1,34. I versamenti per l'abbonamento effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo; mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 30° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

Gli annunci da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - Bari.

Il testo originale su carta da bollo da € 14,62, salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo e dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista.

L'importo della tassa di pubblicazione è di € 154,94 oltre IVA al 20% (importo totale € 185,93) per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 11,36 oltre IVA (importo totale € 13,63) per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 60 battute (o frazione).

Il versamento dello stesso deve essere effettuato sul c.c.p. n. 18785709 intestato a Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale Bari. Non si darà corso alle inserzioni prive della predetta documentazione.

LE PUBBLICAZIONI SONO IN VENDITA PRESSO LA LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI SRL - VIA CRISANZIO 16 - BARI; LIBRERIA PIAZZO - PIAZZA VITTORIA, 4 - BRINDISI; CASA DEL LIBRO - VIA LIGURIA, 82 - TARANTO; LIBRERIA PATIERNO ANTONIO - VIA DANTE, 21 - FOGGIA; LIBRERIA MILELLA - VIA PALMIERI 30 - LECCE.

SOMMARIO

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 9 maggio 2005, n. 180

Procedura di V.I.A. - Ditta Di Lascia Nobile - Ampliamento coltivazione cava di sabbia e ghiaia. Loc. "Torrente Cervaro - Giardino" di Foggia.

Pag. 8543

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 10 maggio 2005, n. 182

Procedura di V.I.A. - Ditta CAVECON snc - Prose-cuzione cava di calcare. Loc. "Murge - Serro Lo Greco" in agro dei Comuni di Ginosa e di Laterza.

Pag. 8547

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 16 maggio 2005, n. 186

Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale - Realizzazione di un parco eolico in loc. Ponticelli-Spina - Comune di Roseto Valfortore (Fg) - Prop. Fortore Energia s.p.a.

Pag. 8550

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 23 maggio 2005, n. 191

Procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A. e valutazione di incidenza - Completamento funzionale della struttura turistica-produttiva Victor Resort Golf Club alla contrada della Croce in Alberobello - Prop. Gruppo Andidero Finanziario Immobiliare s.r.l.

Pag. 8553

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 23 maggio 2005, n. 192

Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale - Realizzazione del progetto Principessa/Nova Yardinia - Factory Outlet Magna Grecia

ed alloggi per gli addetti ai servizi turistici - Comune di Castellaneta (Ba) - Prop. Nuova Concordia s.r.l.

Pag. 8554

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 23 maggio 2005, n. 193

Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale - Realizzazione di un parco eolico in loc. Toppo del Titolo - Comune di Volturara (Fg) - Prop. Del Grosso A., Albano A., Sanseverino F.

Pag. 8557

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 23 maggio 2005, n. 194

Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale - Realizzazione di un impianto di molluschicoltura - Comune di Lesina (Fg) - Prop. Ittipesca s.r.l.

Pag. 8563

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 23 maggio 2005, n. 195

Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale - Spostamento aerogeneratori nel parco eolico in loc. Monte Calvello - Comune di Troia (Fg) - Prop. Daunia Wind s.r.l.

Pag. 8564

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 9 maggio 2005, n. 180

Procedura di V.I.A. - Ditta Di Lascia Nobile - Ampliamento coltivazione cava di sabbia e ghiaia. Loc. "Torrente Cervaro - Giardino" di Foggia.

L'anno 2005 addì 9 del mese di maggio in Modugno, presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio V.I.A., ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota del 26.11.04 la ditta Di Lascia Nobile, con sede in Foggia alla Via degli Aviatori Km. 2,800, ha proposto istanza per chiedere il parere di Valutazione d'Impatto Ambientale all'ampliamento della coltivazione mineraria, su parte delle ptcc. nn. 460 - 467 - 468 - 477 del foglio di mappa n. 194 di Foggia, della cava di sabbia e ghiaia sita in loc. "Torrente Cervaro - Giardino";
- con nota del 14 dicembre 2004 la ditta proponente ha trasmesso copia delle pubblicazioni di rito nelle quali è stata riscontrata l'errata indicazione della Provincia e del Comune in cui sono avvenuti i depositi degli atti;
- con nota prot. n. 12910 del 17.12.04 di questo Settore è stata invitata la ditta Di Lascia a riproporre nuove pubblicazioni con l'esatta indicazione della Provincia e del Comune in cui sono avvenuti i depositi degli atti, inoltre sono stati invitati il Presidente della Provincia ed il Sindaco di Foggia ad esprimere propri pareri in merito all'intervento;

- in data 28 e 30 dicembre 2004 la stessa ditta ha riproposto nuovi annunci a rettifica dei precedenti;
- ad oggi, agli atti di questo Ufficio, non risultano pervenute osservazioni in merito all'intervento;
- il Comitato Regionale di V.I.A. nella seduta del 14.4.2005, ha valutato tutta la documentazione in atti ed ha ritenuto esprimersi come segue:

"...omissis... **PREMESSA**

Il proponente del progetto opera nel settore dell'estrazione di inerti tipo sabbia e ghiaia. Attualmente l'attività di estrazione è autorizzata con Decreto regionale di Autorizzazione alla Coltivazione n. 055/Dir/2001/0009 del 02.02.2001, che modifica ed integra il D.P.R.G. n. 593/88 ed il Dec. Ass.re n. 43/Min/94.

La Valutazione di Impatto Ambientale è relativa al progetto di ampliamento della cava esistente. L'ampliamento è dettato dalla necessità per la ditta di assicurare continuità all'attività estrattiva e, quindi, continuità fornitura di inerti alle diverse imprese edili operanti nell'area ed il mantenimento delle unità lavorative operanti.

IL PROGETTO

La cava è a cielo aperto con scavo a fossa portato, quasi in concomitanza, secondo due direzioni: abbassandosi col piazzale di cava e spostandosi con il fronte.

La relazione geologica allegata ha evidenziato la presenza dello strato utile di conglomerato poligenico posto sotto uno strato di terreno vegetale della potenza media di 3 m e poggiante sul banco di argilla. Pertanto il piano di coltivazione mineraria prevede:

1. l'asportazione di terreno vegetale e trasporto dello stesso nell'area di cava già coltivata;
2. l'estrazione del conglomerato poligenico per una profondità media di 7,0 m (lasciando in sito circa 1,0 m di conglomerato).

La coltivazione mineraria in questa cava, procede per lotti, assicurando nel contempo il recupero di un'equivalente superficie già cavata. Precisamente, il piano di coltivazione che si pratica nella cava in sfruttamento uguale a quello previsto sulla super-

ficie di ampliamento, fa procedere di pari passo estrazione e recupero ambientale.

Ogni anno viene interessata alla coltivazione mineraria una superficie di 5.000 - 6.000 mq; il terreno vegetale sbancato su detta superficie viene portato sulla zona già cavata e steso su una superficie equivalente ottenendone il recupero. I terreni recuperati saranno coltivati a seminativo così come lo sono oggi.

Il banco di inerti da estrarre si trova in una forma non cementata pertanto non è prevista la fase di abbattimento ma semplicemente la fase di carico.

AUTORIZZAZIONI, VINCOLI E PARERI

La proposta di intervento rispetta i requisiti indicati nel regolamento del PRAE, in particolare per quanto attiene:

- le distanze dai confini di proprietà
- le recinzioni
- la pedata finale dei gradoni piani topografici
- la viabilità di raccordo con la rete pubblica.

L'area di intervento è classificata dal PUTT/Paesaggio come arca "E" - valore normale, laddove non è direttamente dichiarabile un significativo valore paesaggistico.

In adiacente all'area di intervento si trova il Tratturo Troia-Incoronata, tipizzata come ATE di tipo "C" - zona con valore distinguibile, per la presenza di un bene costitutivo. L'ampliamento della cava è posto ad una distanza di 100 m dai margini del tratturo, pertanto è esterno anche all'area annessa al bene.

Il progetto di ampliamento è relativo ad un'area ubicata ad una distanza superiore a 200 metri dagli argini del Torrente Cervaro pertanto non ricorrono le condizioni ostative e i vincoli di tutela della L.R. 56/80.

L'area di intervento è compresa all'interno del SIC "Valle del Cervaro, Bosco dell'Incoronata" (IT9110032), pertanto è stata elaborata apposita valutazione di incidenza al fine di stimare gli impatti dell'attività di cava sull'habitat sottoposto a tutela.

A tal proposito la Ditta ha ravvisato l'opportunità di proporre un programma di coltivazione ed un progetto di recupero ambientale tale da migliorare lo stato del SIC.

La cava è già esistente e l'ampliamento richiesto

è accompagnato da un progetto di recupero ambientale che rappresenta nel contempo opera di miglioramento e mitigazione, in quanto mira a ripristinare l'area sfruttata a terreni agricoli e migliorare l'AREA SIC Valle del Cervaro, Bosco dell'Incoronata. L'intervento è a totale carico del proponente.

VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI

Per ciò che riguarda l'interazione tra cava e acqua di falda legata al cambiamento della stratigrafia superficiale, il piano di coltivazione della cava in ampliamento prevede le fasi di:

- asportazione del terreno vegetale (potenza media 2-3m) per la messa a nudo del banco di inerte;
- coltivazione del banco di inerte costituito da ghiaia e sabbia (potenza media 7 m).
- ripristino del banco di terreno vegetale (potenza media 2 - 3 m).

Durante la coltivazione della attuale cava si è verificato che in seguito alle piogge intense del 2003 si è creato un ristagno di acqua (profondità massima 50 cm) in un'area in cui era in corso l'estrazione dell'inerte. L'inconveniente ha indotto i progettisti del nuovo progetto di coltivazione a variare la modalità di coltivazione della cava in modo tale da prevedere un simile evento.

Il programma di coltivazione della cava in ampliamento prevede a differenza della cava attualmente in attività che venga lasciato sul posto (ossia che venga estratto) uno strato di materiale poligenico (sabbia e ghiaia) di potenza non inferiore ad 1 m che funga da serbatoio per eventuali surplus meteorici.

PROGETTO DI RECUPERO AMBIENTALE

Progetto di miglioramento e valorizzazione dei SIC "Valle del Cervaro - Bosco dell'Incoronata"

L'intervento "speciale" di miglioramento del SIC viene proposto in quanto l'area di intervento rientra nella direttiva 92/43/CEE, che indica una serie di habitat considerati dalla U.E. meritevoli di conservazione al fine di tutelare la biodiversità nell'ambito del territorio comunitario.

L'intervento consiste nel ricostituire, sulla parte dei terreni di proprietà della ditta Di Lascia Nobile adiacenti al torrente Cervaro l'habitat originario mediante piantumazione di una fascia larga 60 metri dal torrente, di specie arboree tipiche dei

boschi misti di latifoglie con Pioppo bianco (*Populus alba*), Olmo (*Ulmus minor*), frassino (*Fraxinus oxycarpa*).

In totale verrà rinaturalizzata a bosco un'area di 1,8 ettari (larghezza 60 m x lunghezza 300 m) che considerando uno spazio vegetativo di 25 mq (5x5) per albero accoglierà circa 720 alberi. La rinaturalizzazione avverrà entro due anni dal l'autorizzazione all'ampliamento.

Grazie alla ricomposizione proposta si produrrà un miglioramento forestale, un aumento della selvaggina e della vegetazione naturale.

Si contribuirà ad aumentare la quantità dell'habitat e la quantità di specie animali e vegetali, con uccelli acquatici, una ricca fauna selvatica.

Inoltre l'area costituirà un vasto spazio per attività ricreative come escursioni, birdwatching, fotografia naturalistica.

Il progetto di recupero ha fondamentale importanza anche perchè risulterebbe in controtendenza con il fenomeno della scomparsa dei boschi.

L'obiettivo generale è la valorizzazione e tutela dell'habitat e specie di importanza comunitaria rilevati all'interno dei SIC "Valle del Cervaro - Bosco dell'Incoronata".

Migliorare la continuità delle fasce arboree adiacenti il corso del fiume e la sua offerta alimentare, favorendo così sosta di specie ornamentali comprese nell'allegato 1 della direttiva CEE 79/409 (*Milvus milvus*, *Turdus philomelos*; *Dendrocopos major*; *Picus viridis*; *Alauda arvensis*; *Streptopelia turtur*; *Scolopax rusticola*; *Turdus philaris*; *Turdus merula*; *Ficedula albicollis*; *Lanius collurio*; *Carpimulgus europaeus*; *Milvus migrans*), la diffusione di specie anfibe di cui all'allegato IV della direttiva CEE 92/43 (*Bombina variegata*; *Emys orbicularis*; *Elaphe quatuorlineata*) e l'estensione di habitat di interesse conservazionistico.

Ricostituzione del Tratturello di Troia-Incoronata

Considerato il potenziale culturale e didattico costituito dai tratturi e tratturelli presenti in maniera diffusa nell'Italia meridionale ed in special modo in adiacenza al sito di intervento, il progetto di recupero prevede la ricostruzione del tratto di tratturello Troia-Incoronata.

Oggi i tratturi costituiscono beni architettonici che conferiscono al sistema territoriale valenza sto-

rico - culturale. I PUTT/Paesaggio, al capo IV - Componenti storico culturali, contengono le norme per la tutela di tali componenti.

Il tratturello Troia -Incoronata ha subito nel tempo profonde trasformazioni che ne hanno mutato l'originaria configurazione. Oggi si presenta in parte trasformato in strada carrabile con tappeto di asfalto ed in parte è andato completamente perduto.

Il progetto di recupero interessa anche detto tratturello che sarà ricostituito nella parte interrotta con la posa in opera di un sottile strato di materiale ghiaioso per una larghezza di 8 m. in corrispondenza dell'inizio e della fine del tratto ricostituito verrà posizionato un "masso" ben visibile su cui sarà inciso il nome del tratturo.

ANALISI DELLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE

Nelle immediate vicinanze dell'area di intervento a circa 3 Km è presente il bosco dell'Incoronata un esempio di vegetazione planiziale e ripariale, localizzato a pochi chilometri da Foggia, lungo il corso del torrente Cervaro.

Lungo il corso del torrente Cervaro è situata la parte di maggior valore naturalistico, consistente nella tipica vegetazione ripariale con Pioppo bianco, frassino, olmo, salici, che, in maniera discontinua, a distanza dal fiume, lasciano il posto ad una formazione di Rovella.

L'analisi della copertura vegetazionale del territorio interessato dal progetto ha individuato le seguenti tipologie:

- boschi misti
- coltivazioni (vigna, orti, pomodori, ecc.)
- coltivazioni annuali a cereali e frumento
- vegetazione ripariale.

Il piano di recupero delle aree sfruttate prevede:

- un intervento di recupero finalizzato alla rinaturalizzazione del terreno coltivato e al rimodellamento del fronte di cava
- un intervento "speciale" di miglioramento del SIC in cui ricade l'intervento denominato "Fiumi mediterranei a flusso permanente e filari ripali di *Salix* e *Populus alba*"

- un intervento “speciale” di ricostituzione del bene architettonico costituito da tratturello Troia-Incoronata.

PARERE

La presenza del vincolo SIC non è in sé condizione di diniego di concessioni ad attività produttive perché l'obiettivo di tutela non mira a musealizzare il territorio, quanto piuttosto a rendere possibile uno sviluppo sostenibile ed integrato tra uomo e ambiente, facendo particolare attenzione al rispetto della capacità di carico del territorio stesso in relazione a ciascun tipo di attività e agli effetti cumulativi da esse prodotte.

Nel caso del progetto proposto:

- poiché trattasi di ampliamento di attività esistente che non determina un grosso impatto paesaggistico e naturalistico, atteso che insiste su terreni seminativi e per nulla interessati da vegetazione spontanea;
- Atteso che il progetto di sistemazione finale delle aree contribuirà a migliorare lo stato del SIC, contribuendo con la rinaturalizzazione di circa 1,8 Ha a totale carico della Ditta istante;
- Visto che sono comunque mantenute le distanze di legge dal tratturo e dal torrente Cervaro, Visto che non vi sono altri vincoli che interessano l'area interessata dall'estrazione;
- Visto infine che viene sistemato ed evidenziato il pezzo di tratturo non più evidente a causa di interventi antropici, a totale carico della Ditta istante;

si esprime parere VIA favorevole al progetto di ampliamento della coltivazione di sabbia e ghiaia, così come presentato.

Si prescrive altresì che ci sia un franco di almeno 1 metro tra il fondo cava ed il livello di massima escursione della faldaomissis.....”

- vista la L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;
- vista la deliberazione della G. R. n. 3261 del 28.7.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

- viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 3 1.7.98;

- vista la Legge Regionale 12.4.2001, n. 11;

- richiamato quanto espressamente previsto dall'art. 15 c. 3 della stessa L.R. n. 11/2001; dato atto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;

DETERMINA

- di esprimere, ai sensi della l.r. 12/4/2001 n. 11, parere favorevole di VIA con la prescrizione “che ci sia un franco di almeno 1 metro tra il fondo cava ed il livello di massima escursione della falda” al progetto, così come presentato, di ampliamento della coltivazione della cava di tufo calcarenitico, sita in località “Torrente Cervaro - Giardino” del comune di Foggia e di proprietà della ditta Di Lascia Nobile sedente in Foggia alla Via degli Aviatori Km. 2,800, su parte delle ptcc. nn. 460 - 467 - 468 - 477 del foglio di mappa n. 194. Il suesposto parere è espresso in conformità a quanto osservato e rilevato dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta dello 14.4.2005 ed a tutte le considerazioni e motivazioni esposte e riportate in narrativa, che qui si intendono integralmente trascritte;
- il presente parere di V.I.A. non sostituisce e non esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione prevista per legge;
- il presente provvedimento dovrà essere:
 - notificato all'Assessorato Regionale all'Industria e Commercio - Ufficio Minerario, alla Ditta interessata, alla Provincia ed al Comune di Foggia;
 - trasmesso alla Segreteria della Giunta Regionale;
 - pubblicato sul B.U.R.P.;
 - pubblicato per estratto, a cura del proponente, su un quotidiano nazionale e su un quotidiano

locale diffuso nel territorio interessato ai sensi dell'art. 13 c. 3 L.R. 11/2001;

- il presente provvedimento è esecutivo e non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il Dirigente del Settore Ecologia
Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 10 maggio 2005, n. 182

Procedura di V.I.A. - Ditta CAVECON snc - Prosecuzione cava di calcare. Loc. "Murge - Serro Lo Greco" in agro dei Comuni di Ginosa e di Laterza.

L'anno 2005 addì 10 del mese di maggio in Modugno, presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio V.I.A., ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota del 9.4.02 la ditta CAVECON snc; di Greco Aldo & C, sedente in Ginosa alla C.da Murge SS 580 Km. 5,700, ha proposto istanza per attivare la Procedura di V.I.A. per la prosecuzione della cava di calcare sita in località "Murge - Serro Lo Greco" dei Comuni di Ginosa e di Laterza al foglio di mappa n. 27 ptcc. nn. 2 - 3 - 187 di Ginosa e al foglio 129 ptcc. nn. 379 - 460 di Laterza del N.C.T.;
- con nota prot. n. 3572 del 7.5.02 si è provveduto ad invitare:
 - la ditta istante a depositare gli elaborati di progetto e SIA presso le altre amministrazioni interessate alla procedura e ad effettuare le pubblicazioni di rito;
 - il Presidente della Provincia di Taranto ed i

Sindaci di Ginosa e Laterza ad esprimere propri pareri in merito all'intervento;

- con nota del 31.5.02 la ditta proponente ha trasmesso copia delle pubblicazioni di rito;
- con nota prot. n. 8059 del 25 febbraio 2003 la Provincia di Taranto ha comunicato, a riguardo della procedura, di aver espresso parere favorevole all'ampliamento con le seguenti prescrizioni:
 - trasmettere all'ufficio Ecologia il parere favorevole dell'ispettorato dipartimentale delle Foreste citato a pag. 34 dello S.I.A.;
 - che la sistemazione finale dell'area, sia compatibile con l'uso agricolo previsto dallo strumento urbanistico vigente per il Comune di Ginosa e Laterza";
- con nota prot. n. 98 del 14 gennaio 2003, sulla base delle indicazioni e prescrizioni di cui alla relazione predisposta dall'Ufficio Parchi e Riserve Naturali ed in appresso riportata, è stata invitata la ditta proponente a predisporre e trasmettere un nuovo e più dettagliato piano di recupero:

"... omissis... L'intervento riguarda la prosecuzione della coltivazione di una cava per inertici calcarei già esistente, ubicata in località "Murge Serro lo Greco" nel territorio di Ginosa e Laterza (TA). Il progetto prevede l'ampliamento dell'area di cava per una superficie di circa 3 ha. L'intera area del complesso produttivo, di superficie pari a circa 7 ha, insiste sulle particelle nn. 2, 3, 187 e 153 del fg. 27 di Ginosa e particelle nn. 379 e 460 del fg. 129 di Laterza. Il metodo di coltivazione impiegato è quello ad avanzamento a costa di monte.

Preliminarmente si osserva che:

L'arca di cava ricade nel pSTC. (proposto Sito d'Importanza Comunitaria) "Area delle Gravine" (IT9130007) ai sensi delle Direttiva 92/43/CEE l'Habitat" Rete Natura 2000, e nella omonima ZPS (zona di Protezione Speciale) ai sensi della direttiva 79/409;

Nell'area del pSIC e della ZPS "area delle Gravine" si evidenziano numerosi elementi di rilevante

valore naturalistico. L'arca di intervento, sottoposta a vincolo idrogeologico, è ubicata nel sistema di "lame" tra le gravine di Ginosa e Laterza; tale complesso di fratture carsiche costituisce un importante habitat, per specie florofaunistiche altrove scomparse o fortemente ridotte (in particolare di quelle rupicole) fra le quali numerose risultano tutelate dalla Direttiva UE 92/43 e/o inserite nella "Lista Rossa".

Lo studio di impatto ambientale presentato dalla Ditta proponente non considera affatto le Direttive 92/43/CEE, 79/409/CEE e il DPR 357/97 finalizzati a "contribuire a salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche², poiché, come affermato nella "Sintesi in linguaggio non tecnico del SIA" a pag. 5, "l'area di intervento non risulta rientrare nell'elenco di SIC, né in ZPS".

Da un sopralluogo effettuato è emerso che l'area di pertinenza della cava e quella immediatamente circostante risultano fortemente degradate per la presenza della stessa cava, di strade, elettrificazioni, colture, nuovi edifici (anche molto vicini al fronte di cava), eccetera; l'antica copertura vegetazionale tipica della macchia mediterranea risulta, nella zona di cui trattasi, ridotta a piccoli lembi e rappresentata da esemplari non particolarmente interessanti dal punto di vista naturalistico.

Si ritiene, dunque, che il ripristino dell'area di cava sia l'obiettivo a cui tendere attraverso un piano di recupero.

La Società proponente intende effettuare tale recupero mediante la creazione di tre gradoni di idonea inclinazione con 0,30 m di strato di terreno vegetale su questi e sul fondo cava, previo spandimento di materiale calcareo per il drenaggio: tale piano di recupero appare superficiale e troppo generico. Ciò premesso, questo Ufficio si riserva di esprimere il proprio parere circa l'intervento in oggetto condizionandolo alla presentazione da parte dello stesso Proponente di un nuovo e più dettagliato piano di recupero che tenga conto delle seguenti indicazioni e prescrizioni:

- il piano di recupero dovrà comprendere l'intera area di cava ed avvenire contestualmente alla fase

estrattiva;

- tale piano dovrà precisare tempi parziali e definitivi di recupero;
- dovranno specificarsi, anche mediante l'ausilio di cartografia di dettaglio, tutte le modalità tecniche di intervento con particolare riferimento alle forme di regimazione delle acque;
- la ricostituzione del terreno vegetale asportato dovrà essere sufficientemente dotato di sostanza organica e elementi nutritivi: lo strato superficiale di terreno vegetale utile alla fase di recupero dovrà essere di spessore minimo di 80 cm;
- le essenze vegetali da utilizzare per il ripristino saranno autoctone e riconducibili alla stessa formazione vegetazionale presente e dovrà essere garantito il loro attecchimento omissis...".
- con nota del 26.5.04 la ditta istante ha trasmesso copia del nuovo piano di recupero;
- ad oggi, agli atti di questo Ufficio, non risultano pervenute osservazioni in merito all'intervento;
- il Comitato Regionale di V.I.A. nella seduta del 14.4.2005, ha valutato tutta la documentazione in atti ed ha ritenuto esprimersi come segue:

"...omissis... PROGETTO

Riguarda la prosecuzione di attività di estrazione di calcare in una cava già in esercizio all'entrata in vigore della L.R. 37/85, in virtù della quale, ai sensi dell'art. 35, la Ditta avanzata istanza di prosecuzione dei lavori.

AUTORIZZAZIONI, VINCOLI E PARERI

Risulta agli atti il Parere favorevole della Provincia di Taranto.

Nel PUTT/P l'area ricade parte in Ambito C e parte in ambito D. Per quanto attiene ai vincoli, l'area è interessata:

- dal vincolo paesaggistico (Galassini) solo per l'area ricadente nel territorio di Ginosa;
- idrogeologico (solo i terreni in agro di Ginosa);
- Boschi e Macchie: vi è la presenza di bosco (almeno dalla cartografia agli atti), nell'area di pertinenza;

- Geomorfologia: presenza di terrazzo;
- dal SIC Area delle Gravine.

ANALISI DELLO STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE

Lo studio di impatto ambientale fu redatto nel Dicembre 2001. La Regione Puglia Settore Ecologia, trasmetteva in data 14.1.2003 prot. 98 il parere dell'Ufficio Parchi e riserve Naturali del 12.12.2002, sul quale venivano evidenziate le risultanze di un sopralluogo effettuato dai tecnici della Regione e di quelle di confronto con le mappe della Rete di Natura 2000.

Emergono così una serie di prescrizioni in base alle quali il proponente doveva rielaborare il Piano di recupero della cava e solo dopo l'Ufficio Parchi e Riserve avrebbe espresso il proprio parere.

La Ditta istante in data 10 settembre 2004 ha trasmesso un Piano di Recupero tenendo in conto le prescrizioni della Regione Puglia -Ufficio Parchi e riserve. In particolare:

- ha previsto un piano di recupero contestuale alla prosecuzione della coltivazione (da pag. 65 del Piano di Recupero);
- ha definito la tempistica sia parziale che definitiva per il recupero ambientale con inizio 2005 e fine dell'ultima fase 2010 (da pag. 65 del Piano di recupero)
- sono state dettagliate le modalità di regimazione delle acque (Cfr allegati grafici);
- sono state progettate le modalità di ricostituzione del terreno vegetale asportato che conterà di uno strato avente spessore 80 cm e sarà sufficientemente dotato di sostanza organica (pag. 62 del Piano di Recupero Aprile 2004);
- E' stato previsto l'impiego di specie autoctone quali: alberi ed arbusti della macchia mediterranea, olivi.

PARERE

Si esprime parere favorevole al completamento della coltivazione ed al ripristino ambientale così come prescritto dall'Ufficio Parchi e Riserve e recepito dalla dittaomissis.... Sulle modalità di esecuzione delle opere e sulla tempistica, dovrà essere interessato l'Ufficio Parchi e Riserve Naturali affinché possa controllare la corretta esecuzione dei

lavori di recupero. Vanno fatti salvi i pareri di IRIF (vincolo idrogeologico) e Sovrintendenza per i Beni Ambientali (Vincolo paesaggistico). Va effettuata altresì la compatibilità paesaggistica al PUTT.

NB: Il ripristino ambientale va inteso come una rinaturalizzazione con specie autoctone e non con coltura di oliviOmissis...."

- vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;
- vista la deliberazione della G.R. n. 3261 del 28.7.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31.7.98;
- vista la Legge Regionale 12.4.2001, n. 11;
- richiamato quanto espressamente previsto dall'art. 15 c. 3 della stessa L.R. n. 11/2001;
- dato atto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;

DETERMINA

- di esprimere, ai sensi della l.r. 12/4/2001 n. 11 in conformità a quanto osservato dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del 14.4.2005 e per tutte le considerazioni e motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, "parere favorevole al completamento della coltivazione ed al ripristino ambientale così come prescritto dall'Ufficio Parchi e Riserve e recepito dalla ditta. Sulle modalità di esecuzione delle opere e sulla tempistica dei lavori di recupero dovrà essere interessato l'Ufficio Parchi e Riserve Naturali, affinché possa controllare la corretta esecuzione. Vanno fatti salvi i pareri di IRIF (vincolo idrogeologico) e Sovrintendenza per i Beni Ambientali (Vincolo paesaggistico). Va effettuata altresì la compatibilità paesaggistica al PUTT. il ripristino ambien-

tale va inteso come una rinaturalizzazione con specie autoctone e non con coltura di olivi”;

La cava in ampliamento è sita in località “Murge - Serro Lo Greco”, interessa le ptcc. nn. 2 - 3 -187 del foglio di mappa n. 27 di Vinosa, le ptcc. nn. 379 - 460 del foglio 129 di Laterza ed è di proprietà della ditta CAVECON sric di Greco Aldo & C. sedente in Ginosa alla C.da Murge SS 580 Km 5,700.

- il presente parere di V.I.A. non sostituisce e non esonera il soggetto proponente dall’acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione prevista per legge;
- il presente provvedimento dovrà essere:
 - notificato all’Assessorato Regionale all’Industria e Commercio. - Ufficio Minerario, alla Ditta interessata, alla Provincia di Taranto ed ai Comuni di Ginosa e di Laterza;
 - trasmesso alla Segreteria della Giunta Regionale;
 - pubblicato sul B.U.R.P.;
 - pubblicato per estratto, a cura del proponente, su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato ai sensi dell’art. 13 c. 3 L.R. 11/2001;
- il presente provvedimento è esecutivo e non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il Dirigente del Settore Ecologia
Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 16 maggio 2005, n. 186

Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale - Realizzazione di un parco eolico in loc. Ponticelli-Spina - Comune di Roseto Valfortore (Fg) - Prop. Fortore Energia s.p.a.

L’anno 2005 addì 16 del mese di maggio in Modugno presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell’istruttoria ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 3335 del 14.04.2003, veniva trasmessa da parte del comune di Roseto Valfortore, ai sensi della L.R. n. 11/2001, la richiesta di verifica di assoggettabilità a V.I.A. per la realizzazione di un parco eolico in loc. Monticelli-Spina, nel Comune di Roseto Valfortore (Fg), proposto da Fortore Energia S.p.A. - Piazza Bilancia, 4 - Volturara Appula (Fg);
- con nota acquisita al prot.5096 del 12.06.03 la società proponente formalizzava la richiesta facendo riferimento agli atti progettuali già trasmessi dal comune;
- con nota prot. n. 7350 del 25.08.2003, il Settore Ecologia invitava il comune di Roseto Valfortore a trasmettere apposita attestazione dell’avvenuta affissione all’albo pretorio dell’avviso pubblico, così come da art. 16, comma 3, L.R. N. 11/2001 ed a comunicare se nel predetto termine sono pervenute osservazioni;
- con nota acquisita al prot. n. 8650 del 13.10.2003, il comune di Roseto Valfortore trasmetteva l’attestazione dell’avvenuta affissione, all’albo pretorio dell’avviso pubblico nei tempi (dal 05.09.03 al 04.10.03) e con le modalità previsti dal predetto art. 16, L.R. sopra specificata. Con la stessa nota comunicava che non erano pervenute osservazioni in merito ed esprimeva parere favorevole alla realizzazione dell’intervento di che trattasi;
- con nota prot. 3290 del 30.03.2004 il Settore Ecologia invitava la società ad aggiornare il progetto alla luce delle indicazioni relative alle “linee guida per la realizzazione di impianti eolici nella Regione Puglia” approvate con delibera di G.R. n. 131 del 02.03.2004 specificando altresì, con nota prot. 4284 del 26.04.2004 che qualora il predetto adeguamento avesse comportato modifiche sostanziali al progetto proposto, sarebbero state necessarie nuove pubblicazioni;
- con nota acquisita al prot. n. 676 del 20.01.2005

la società proponente trasmetteva il progetto esecutivo con la disposizione finale degli aerogeneratori;

- con nota prot. n. 4153 del 24.03.2005, il Settore Ecologia richiedeva alla società istante integrazioni documentali;
- con nota acquisita la prot. n. 4769 dell'08.04.2005, la Fortore Energia S.p.A. inviava le integrazioni richieste;

- espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi si rileva che:

Il progetto prevede l'installazione di 23 aerogeneratori per una potenza complessiva di 23 MGW, anche se l'elaborato n. 11 del progetto prevede l'installazione di 34 aerogeneratori (gli 11 in più sono localizzati in località S. Chirico).

La cabina di consegna dell'energia è localizzata ad almeno 8 km dal sito, in contrasto con le indicazioni delle "Linee Guida per la realizzazione di impianti eolici in regione Puglia" che stabiliscono una distanza compresa tra 500 mt e 3 km.

19 aerogeneratori previsti in località Spina sono prossimi (circa di 200 metri) al SIC IT9110003.

Tutti gli aerogeneratori previsti in località Monticelli ricadono in area IBA ITI26-156 Monti della Daunia. Solo il tracciato dell'elettrodotto attraversa il SIC IT9110003.

La società proponente ha presentato le integrazioni in merito a:

- condizioni anemologiche dei siti: il proponente dichiara di aver svolto una campagna anemometrica con l'installazione di 4 torri a diverse altezze e in tempi diversi che attesta come nei siti oggetto dell'intervento la ventosità media è superiore ai 6m/s e che la capacità di funzionamento dell'impianto è superiore ai 300 gg l'anno;
- carta delle interferenze visive;
- studio sull'evoluzione dell'ombra giornaliera;

- dati digitali di progetto;
- tracciato dei cavidotti;

- relazione sulla gittata massima in caso di distacco: il calcolo della gittata massima in caso di distacco prevede un valore di 136,5 m. con torri di 64 mt. Tale valore raggiunge i 147 m in caso di torri di 85 m;

Il proponente inoltre, invitato a presentare una alternativa di progetto che contemplasse l'eliminazione delle torri maggiormente critiche, propone una soluzione alternativa che prevede la riduzione di circa il 20% dell'impianto, con l'eliminazione di n. 4 torri in località Monticelli, che risultano meno compatibili con le Linee Guida Regionali.

Per quanto riguarda il tracciato dell'elettrodotto che percorre il SIC IT9110003, il proponente dichiara che lo stesso è già in fase di realizzazione in quanto autorizzato a seguito di altra procedura di Valutazione di Impatto Ambientale e di Incidenza.

Le integrazioni fornite sono coerenti ed esauritive.

Si considera valida l'alternativa di progetto prospettata, con l'eliminazione di 4 aerogeneratori in località Monticelli, così come da integrazioni presentate;

- considerando quindi valida l'alternativa di progetto prospettata, con il contestuale spostamento degli aerogeneratori ubicati alle particelle n. n. 21, 37 e 95 del foglio 36 in località Spina (la cui distanza dalla carreggiata posta ad ovest dell'impianto è inferiore al calcolo della gittata massima) che li porti ad una distanza pari ad almeno 150 m dalla carreggiata, e l'eliminazione dell'aerogeneratore ubicato alla particella 56 del foglio 36 in località Spina, la cui distanza dall'aerogeneratore ubicato alla particella 91 è di circa 200 m, di molto inferiore ai 5-7 diametri di distanza (pari a circa 350 m, considerando un diametro di 70 m) previsti dalle linee guida per aerogeneratori disposti su file parallele;
- ciò stante e attesa la distanza degli aerogeneratori ubicati nelle particelle n. 21, 37, 56 e 95 del foglio 36 (località Spina) dalla carreggiata e dagli

altri aerogeneratori e atteso il calcolo della gittata massima, si rilascia parere favorevole di non assoggettabilità alla procedura di VIA per un totale di 18 aerogeneratori, di cui 10 in località Monticelli e 8 in località Spina, purchè per le pale ritenute compatibili si osservino le seguenti prescrizioni:

- sia assicurato che l'eventuale eccesso di materiale proveniente dagli scavi delle fondazioni venga trasportato in siti idonei ed autorizzati allo stoccaggio di rifiuti inerti;
- sia realizzata idonea recinzione della piazzola di servizio ai piedi del palo per garantire maggiore sicurezza attiva e passiva rispetto ai dispositivi di funzionamento presenti;
- siano realizzati interventi di rinaturazione al termine della fase di cantiere;
- sia prevista la colorazione in nero di una delle tre pale dell'aerogeneratore, riducendo così l'effetto di "motion smear" a danno dell'avifauna, al fine di ridurre il numero di collisioni dei volatili con l'impianto;
- sia garantita la dismissione dell'aerogeneratore e delle altre strutture fuori terra dell'impianto alla fine del loro ciclo di vita e il ripristino dello stato dei luoghi (impegno da assumere nella convenzione). La fondazione sarà sepolta sotto terreno vegetale;
- sia assicurato l'adeguato smaltimento degli oli derivanti dalla lubrificazione del moltiplicatore di giri a tenuta, freno meccanico e centralina idraulica per i freni delle punte delle pale presso il "Consorzio Obbligatorio degli oli esausti" (D.Lgs. n. 95 del 27 gennaio 1992, Attuazione delle Direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE relative alla eliminazione degli oli usati), in considerazione delle caratteristiche di pericolosità degli stessi;
- si provveda allo spostamento degli aerogeneratori ubicati alle particelle n.21, 37 e 95 del foglio 36 in località Spina (la cui distanza dalla carreggiata posta ad ovest dell'impianto è inferiore al calcolo della gittata massima) portandoli ad una distanza pari ad almeno 150 m. dalla carreggiata, e all'eliminazione dell'aerogeneratore ubicato alla particella 56 del foglio 36 in località Spina, la cui distanza dall'aerogeneratore ubicato alla particella 91 è di circa 200 m., di molto inferiore ai 5-7 diametri

di distanza (pari a circa 350m, considerando un diametro di c.ca 70m) previsti dalle linee guida per aerogeneratori posti su file parallele;

- Il parere è inoltre subordinato all'assunzione degli impegni da inserire in convenzione, indicati nell'Allegato A5 delle "linee guida per la realizzazione di impianti eolici nella Regione Puglia", in particolare occorrerà prevedere:
 - fideiussione pari al 10% dell'investimento;
 - fideiussione pari a non meno del 2% del valore dell'aero generatore finalizzata. alla dismissione dell'aerogeneratore stesso ed al ripristino dello stato dei luoghi;
 - fideiussione di 5 euro a metro per le piste da realizzare ex-novo finalizzate ad interventi di ripristino al termine dell'esercizio dell'impianto;
 - impegno del soggetto proponente di dismettere l'impianto in caso di mancato funzionamento dello stesso per più di tre anni (il funzionamento deve essere certificato dal G.R.T.N. in relazione all'immissione in rete di energia elettrica prodotta);
 - siano coinvolti nella convenzione anche i comuni limitrofi, dai cui confini gli aerogeneratori distano meno di 500 m;
- Visto l'art. 30 della L.R. n. 14 del 31.05.2001;
- Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7;
- Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quello di gestione amministrativa;
- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;
- Vista la L.R. n. 11/2001;
- Richiamato l'art. 15, comma 3 della L.R. n. 11/2001;
- Visto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;

DETERMINA

- di ritenere il progetto per la realizzazione di un parco eolico in loc. Monticelli - Spina, nel Comune di Roseto Valfortore (Fg), proposto da Fortore Energia S.p.A. - Piazza Bilancia, 4 - Volturara Appula (Fg) -, escluso dall'applicazione delle procedure di V.I.A. per tutte le motivazioni e con tutte le prescrizioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;
- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP;
- il presente provvedimento non comporta alcun provvedimento contabile di cui alla L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- copia del presente atto sarà trasmesso al Settore, Segreteria della Giunta Regionale.

Il Dirigente del Settore Ecologia
Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 23 maggio 2005, n. 191

Procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A. e valutazione di incidenza - Completamento funzionale della struttura turistica-produttiva Victor Resort Golf Club alla contrada della Croce in Alberobello - Prop. Gruppo Andidero Finanziario Immobiliare s.r.l.

L'anno 2004 addì 23 del mese di maggio in Modugno, presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca LIMONGELLI, ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 1871 del 23.02.2004 veniva richiesta la verifica di assoggettabilità a V.I.A e la valutazione di incidenza, ai sensi dell'art. 4, commi 2 e 4, L.R. n. 11/2001 per il completamento funzionale della struttura turistica-produttiva Victor Resort Golf Club alla contrada della Croce in Alberobello, proposto dal Gruppo Andidero Finanziario Immobiliare S.r.l. - Via Dante, 87 - Bari -;
- con nota prot. n. 2340 dell'08.03.2004, il Settore Ecologia comunicava alla società proponente di essere in attesa della comunicazione dell'avvenuto deposito degli elaborati presso il comune interessato (art. 16, comma 3, L.R. N. 11/2001). Con la stessa nota invitava l'amministrazione comunale di Alberobello ad esprimere il parere di competenza, ai sensi dell'art. 16, comma 5 della predetta Legge Regionale;
- con nota prot. n. 6026 del 09.06.2005 il Settore Ecologia, a seguito delle determinazioni prese dal Comitato Reg.le per la V.I.A. nella seduta del 07.06.04, richiedeva alla società proponente integrazioni progettuali;
- con nota acquisita al prot. n. 9968 del 05.10.2004 il proponente trasmetteva quanto richiesto; con nota acquisita al prot. n. 1528 dell'08.02.20054 veniva trasmessa la nota del Direttore dell'U.T.C. di Alberobello che comunicava l'affissione all'albo pretorio, dall'11.10.2004 al 10.11.2004, dell'avviso pubblico di avvenuto deposito degli elaborati concernenti l'intervento sopra evidenziato. Con la stessa nota comunicava il parere favorevole alla realizzazione del completamento di che trattasi';
- il Comitato Regionale per la V.I.A., nella seduta del 14.04.2004, esaminati gli atti amministrativi e valutata la documentazione progettuale e quella integrativa, ha rilevato quanto segue:

L'area interessata dall'intervento ricade nel comune di Alberobello in un'area di circa 40 ettari posta a circa 4 km a Sud-Est dall'abitato e a confine

con i territori comunali di Martina Franca e Motola. Tale opera andrebbe a completare il complesso turistico-alberghiero Victor Country Hotel, che ha recuperato e riqualificato gli immobili rurali dell'ex Istituto Agrario Fondazione Gigante.

Il progetto prevede la realizzazione.

- ✓ di n. 24 camere per complessivi 80 posti letto;
- ✓ di un campo da golf a 18 buche;
- ✓ di un maneggio, un percorso trekking, impianti sportivi, parcheggi.

L'intero complesso, compresi i fabbricati da realizzarsi in ampliamento, non ricade in area SIC, mentre circa metà del campo da golf ricade in zona DSIC e precisamente Murgia di Sud-Est, in particolare Murgia dei Trulli, cod. Sito IT9130005 inserito nell'all. B di cui al D.M. del 03.04.2000. La zona ricadente nell'area SIC rientra anche nella Direttiva Habitat-Natura 2000.

In riferimento al PUTT, viene precisato nella relazione allegata, che l'intervento ricade in ambito territoriale esteso di valore distinguibile B (B2, B3), Vincoli Zona Trulli; Geomorfologia; Grotte.

- Ciò stante, rilevato che la realizzazione del campo da golf ricade per circa metà dell'area in Zona SIC (Natura 2000-Direttiva Habitat-Patrimonio dell'UNESCO-Vincoli Zona Trulli; Geomorfologia-, Grotte), la cui importanza e unicità motivano il Comitato Regionale V.I.A. a procedere con cautela alla valutazione e quindi ad assoggettare a procedura di VIA l'intervento proposto;
- Vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;
- Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/7/98;
- Vista la L.R. n. 11/2001;

- Richiamato l'art. 15, comma 3 della stessa L.R. n. 11/2001;
- Visto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01;

DETERMINA

- di esprimere, per tutte le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, ed in conformità a quanto disposto dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del 14.04.2005, parere sfavorevole per la valutazione di incidenza ambientale e di ritenere il completamento funzionale della struttura turistica-produttiva Victor Resort Golf Club alla contrada della Croce in Alberobello, proposto dal Gruppo Andidero Finanziario Immobiliare S.r.l. Via Dante, 87 - Bari -, assoggettato alle procedure di V.I.A.;
- Il presente parere non sostituisce né esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione previste per legge;
- Di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
- Di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.;
- Di dichiarare che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01;
- Di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- Di trasmettere, in originale, il presente provvedimento alla Segreteria della G.R.

Il Dirigente del Settore
Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 23 maggio 2005, n. 192

Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale - Realizzazione del progetto Principessa/Nova Yardinia - Factory Outlet Magna Grecia ed alloggi per gli addetti ai servizi turistici - Comune di Castellaneta (Ba) - Prop. Nuova Concordia s.r.l.

L'anno 2005 addì 23 del mese di maggio in Modugno presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 5437 del 14.05.2004, veniva trasmessa, ai sensi della L.R. n. 11/2001, la richiesta di verifica di assoggettabilità a V.I.A. per la realizzazione del progetto Principessa / Nova Yardinia - Factory Outlet Magna Grecia ed alloggi per gli addetti ai servizi turistici, nel Comune di Castellaneta (Ba), proposto dalla Nuova Concordia S.r.l. - Zona Industriale - Noci (Ba) -;
- con nota prot. n. 10064 del 06.10.2004 il Settore Ecologia invitava la società proponente a provvedere al deposito degli elaborati concernenti l'intervento proposto presso il comune interessato. Con la stessa nota invitava il comune di Castellaneta a far pervenire apposita attestazione dell'avvenuta affissione dell'avviso pubblico così come da art. 16, comma 3, L.R. n. 11/2001 ed a comunicare il parere di cui all'art. 16, comma 5, della predetta Legge Regionale;
- con nota acquisita al prot. n. 2045 del 18.02.2005 venivano trasmesse l'attestazione dell'avvenuta affissione all'albo pretorio dell'avviso pubblico nei tempi e con le modalità previsti dall'art. 16, comma 3, L.R. n. 11/2001 e copia dell'osservazione presentata dal Sig. Francesco Venere. Con la stessa nota il Dirigente dell'Ufficio Tecnico del comune di Castellaneta in merito al pare di competenza comunicava che: "l'area interessata dall'intervento è tipizzata dal Programma di fabbricazione quale zona agricola, quindi non vi è

conformità urbanistica in merito alla destinazione di zona. Nello stesso tempo si comunica, altresì, che per tale intervento la Soc. Nuova Concordia ha presentato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del D.P.R. 44 7198 e ss.mm.ii., variante di destinazione urbanistica";

- espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi, si rileva che:

Il progetto prevede la realizzazione del "Factory Outlet della Magna Grecia" comprendente un Outlet con unità commerciali della dimensione media di 160 mq, un multisala con 8 sale spazi caffetteria, servizi e foyer, una Sala Show Room e una Piazza centrale con varie attività commerciali e la realizzazione dell'Aleppo Hotel.

L'area oggetto dell'intervento risulta attualmente tipizzata come Zona Agricola (dal vigente Programma di Fabbricazione (PdF) del Comune di Castellaneta). pertanto sarà richiesto di procedere all'approvazione di una variante puntuale al PdF vigente che modifichi l'attuale zonizzazione da zona agricola a Zona F (zona per attrezzature ed impianti di interesse generale).

Parametri urbanistici:

Superficie fondiaria complessiva: 252.713,13 mq
Volume complessivo: 258.430,00 mc

Superficie fondiaria Outlet: 197.3 89,84 mq
Volume: 213.880,00 mc

Superficie fondiaria Hotel Aleppo: 55.323,29
Volume: 44.550,00 mc

Parcheggi: 77.007,00 mq (65.112,00 mq Outlet, 11.895,00 Hotel)

Superficie a verde: 59.219,86 mq

Distanza dalla SS 106: 60 m.

Nel periodo in cui il progetto è stato depositato in libera visione al pubblico presso il Comune di Castellaneta è pervenuta una osservazione da parte del consigliere comunale Francesco Venere in cui è stata evidenziata la presenza, nella zona in cui

ricade l'intervento, del "Bassura Menasciola" caratterizzato dalla funzione naturale di drenaggio delle acque;

- Ciò stante e sebbene si evidenzia la possibilità di impatti diretti ed indiretti risultanti dagli interventi già realizzati nella adiacente area, in considerazione delle caratteristiche del progetto oggetto della valutazione, delle verifiche effettuate circa la presenza del Bassura Menasciola e dell'analisi della documentazione fornita, si ritiene poter esprimere parere favorevole alla realizzazione dell'opera con le seguenti prescrizioni:

1. che sia preliminarmente verificato l'effettiva capacità degli impianti idrico e fognante già esistenti di garantire rispettivamente l'approvvigionamento idrico di acqua potabile e lo smaltimento dei reflui provenienti dal nuovo intervento, nonché la conformità dell'esistente impianto di depurazione comunale in relazione al nuovo carico;
2. che siano effettivamente prese tutte le misure idonee a contrastare gli impatti della fase di cantiere (rumore, produzione di polveri, ecc) attraverso l'uso di mezzi dotati di idonei dispositivi di contenimento del rumore e l'imbibizione delle superfici sterrate,
3. che si adottino misure per il risparmio idrico sia di carattere impiantistico (reti duali, raccolta e riutilizzo acque meteoriche ecc.) che di carattere tecnico (flussometri, meccanismi di controllo dell'erogazione elettrodomestici a basso consumo ecc.); evitando in particolare di recapitare le acque meteoriche nel Fiume Lato e creando invece una rete di subirrigazione
4. che si adottino misure per il risparmio energetico (energia solare termica e fotovoltaica);
5. che si realizzi l'impianto di illuminazione delle aree esterne in modo da contenere il consumo energetico, l'inquinamento luminoso e i fenomeni di abbagliamento alla vicina SS 106 (utilizzando per esempio lam-

pade a basso consumo i cui fasci luminosi siano orientati esclusivamente verso il basso);

6. che tutta la viabilità interna, compresi i parcheggi, venga realizzata, ove tecnicamente possibile, evitando l'uso di pavimentazioni impermeabilizzanti (utilizzando ad esempio ghiaia, terra battuta, basolato a secco, ecc.);
7. che venga attivata la raccolta differenziata delle diverse frazioni merceologiche dei rifiuti prodotti;
8. che venga tutelata la vegetazione esistente e che l'eventuale inserimento di specie arboree e arbustive faccia ricorso a specie autoctone;

- Vista la legge regionale 4 febbraio 1997 n. 7;

- Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;

- Vista la L.R. n. 11/2001;

- Richiamato l'art. 15, comma 3 della L.R. n. 11/2001;

- Visto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;

DETERMINA

- di ritenere il progetto per la realizzazione del progetto Principessa/Nova Yardinia - Factory Outlet Magna Grecia ed alloggi per gli addetti ai servizi turistici, nel Comune di Castellaneta (Ba), proposto dalla Nuova Concordia S.r.l. - Zona Industriale - Noci (Ba) -, escluso dall'applicazione

delle procedure di V.I.A. per tutte le motivazioni e con tutte le prescrizioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;

- il presente parere non sostituisce né esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione prevista per legge;
- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP;
- il presente provvedimento non comporta alcun provvedimento contabile di cui alla L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- di trasmettere, in originale, il presente atto al Settore Segreteria della Giunta Regionale.

Il Dirigente del Settore Ecologia
Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 23 maggio 2005, n. 193

Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale - Realizzazione di un parco eolico in loc. Toppo del Titolo - Comune di Volturara (Fg) - Prop. Del Grosso A., Albano A., Sanseverino F.

L'anno 2005 addì 23 del mese di maggio in Modugno presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 13190 del 22.12.2004, veniva trasmessa, ai sensi della L.R.

n. 11/2001, la richiesta di verifica di assoggettabilità a V.I.A. per la realizzazione di un parco colico in loc. Toppo del Titolo - Comune di Volturara (Fg) - da parte dei Sigg. Del Grosso A., Albano A., Sanseverino F. - Via Mons. Avastio, 6 - Volturino - Fg -;

- con nota acquisita al prot. n. 2064 del 18.02.2005, il comune di Volturara Appula comunicava il parere favorevole alla realizzazione dell'impianto proposto e trasmetteva copia dell'attestazione dell'avvenuta affissione all'albo pretorio dell'avviso pubblico nei tempi e con le modalità previsti dal predetto art. 16, L.R. sopra specificata;

- espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi è emerso che:

Il progetto consta della realizzazione di un parco eolico con le seguenti caratteristiche:

- Località: Comune di Volturara Appula - Località "Toppo del Titolo"
- N. acrogeneratori: 15 di cui nr. 8 torri sul crinale più alto tra Toppo Titolo e Serra di Montauro, a quote fra 915 e 945 m s.l.m.; nr. 7 torri lungo il falsopiano degradante verso vallone Pezzente, a quota variabile fra 860 e 885 m s.l.m.
- Potenza complessiva: 22,5 - 30 MW nominali

PUNTO 1.1 - Individuazione dell'area in esame come idonea all'installazione di parchi eolici

Lo studio presentato è in inglese. Pertanto è difficile desumere le informazioni necessarie sulla velocità media del vento e sul numero di giorni/anno garantiti di funzionamento dell'impianto.

Sono state presentate mappe estratte dall'Atlante del vento, elaborata dal CESI. E' dichiarata una campagna anemometrica della durata di 1 anno.

Dalla cartografia (TAV. 6) si può desumere che l'elettrodotto ha una lunghezza di circa 3 km.

Non è dichiarata la lunghezza delle strade di nuova costruzione. Dalla Tavola 5 si può desumere che le strade di nuova realizzazione hanno una lunghezza superiore ai 5 km.

PUNTO 1.2 - Vincoli ambientali ed inserimento urbanistico

L'area di intervento non ricade in aree vincolate dal punto di vista naturalistico o paesaggistico.

Si rileva che il sito è posto a circa 4 km dal pSIC - Monte Cornacchia - Bosco Faeto (IT9110003).

L'area è soggetta parzialmente a vincolo idrogeologico ed è circondata da boschi.

Dall'ortofoto (del 2001) si evince che a pochi metri a sud del sito prescelto insiste un cantiere per la realizzazione di un precedente impianto colico.

PUNTO 1.3 - Occupazione del territorio, infrastrutture stradali e piazzole di manovra

Si dichiara che l'impianto sarà servito da viabilità esistente, dove possibile. Le strade di nuova realizzazione sono lunghe circa 5 Km.

Da verifiche condotte dall'Ufficio è stata riscontrata un'acclività media superiore al 15%, valore limite previsto nelle Linee Guida. La documentazione di progetto è carente per questo aspetto.

PUNTO 1.4 - Impatto visivo e paesaggistico

Dall'osservazione del layout di progetto si rileva una disposizione casuale.

I riscontri effettuati dall'Ufficio hanno evidenziato distanze tra la maggior parte degli aerogeneratori dello stesso impianto inferiori a 3 D, così come appare inferiore a 3 D la distanza degli aerogeneratori dall'impianto già esistente.

Da verifiche condotte dall'Ufficio è stata riscontrata per alcune pale un'acclività superiore al 15%, valore limite previsto nelle Linee Guida.

La distanza di molti degli aerogeneratori dalla SP 135 è inferiore ai 300 mt.

Il rivestimento delle piste è di tipo semi permeabile.

L'impianto prevede il collegamento interrato ad una cabina posta a circa 3 Km dall'impianto. Non è dichiarato se la cabina è già esistente o di nuova costruzione.

E' stata prodotta una carta delle interferenze visive.

PUNTO 1.5 - Impatto su flora, fauna ed ecosistemi

L'impianto è collocato totalmente nell'IBA IT 126 Monti della Daunia. Si rileva inoltre che il sito è posto tra due Siti di Importanza Comunitaria, a circa 4 km dal pSIC - Monte Cornacchia - Bosco Faeto (IT9110003) e a circa 6 km dal pSIC IT9110035 Monte Sambuco.

PUNTO 1.5.1 - Vegetazione e flora

Non è fornita la carta della vegetazione presente. Intesa come essenze dominanti sulla base di analisi ortofotografiche e di rilevazioni dirette su campo, in scala 1:10.000. dall'analisi delle ortofotocarte si rileva che la zona in esame è utilizzata per attività agricole (seminativi), con presenza di ampie aree boschive limitrofe all'area di intervento sul lato Ovest e Nord-Est. Si valutano potenziali impatti a carico del funzionamento ecologico di tali aree.

Non è stato valutato l'impatto cumulativo sulla vegetazione derivante dalla presenza di altri parchi eolici nella medesima area.

PUNTO 1.5.2 - Fauna

Nella relazione si fa riferimento alla fauna presente nell'area di intervento. L'analisi non comprende le descrizioni dei popolamenti.

Non è mappata la presenza di aree di importanza faunistica quali: siti di riproduzione, rifugio, svernamento e alimentazione; con particolare riguardo all'individuazione di siti di nidificazione e di caccia dei rapaci; corridoi di transito utilizzati dall'avifauna migratoria e dai grossi mammiferi; grotte utilizzate da popolazioni di chiroteri.

Non è fornita l'analisi degli impatti distintamente su chiroteri e sui gruppi di avifauna sensibili (individuati in allegato A2) valutando: modificazioni dell'habitat; probabilità di decessi per collisione; variazione della densità di popolazione.

Risulta scarsa l'analisi faunistica contestualizzata soprattutto alla presenza delle aree boschive limitrofe all'area di progetto e all'area dell'IBA IT 126 "Monti della Daunia". In tale sito si rileva infatti la presenza di specie indicate nell'All. 2 delle Linee Guida, del Lupo e del Gatto Selvatico, specie indicate nella lista rossa dei vertebrati. Inoltre attesa la probabilità della presenza di siti di rifugio, costituiti dalle aree boschive limitrofe all'intervento, si rilevano impatti potenziali a carico delle specie su indicate.

Inoltre l'IBA IT126 è indicata come area importante per la nidificazione di rapaci diurni e in particolare è stata individuata area IBA secondo il criterio C6 (ovvero è una delle 5 aree più importanti nella Regione per specie in All. 1 della Direttiva 79/409/CEE); si rilevano pertanto potenziali impatti causati dal progetto dovuti all'installazione delle pale eoliche in prossimità dei crinali e al disturbo all'avifauna presente, in particolare ad alcune specie, indicate in All. A2 delle linee guida quali:

- Falconiformi (Lanario e pellegrino)
- Accipitriformes (Falco pecchiaiolo; Nibbio reale; Sparviere e Poiana)

Infine per il fatto che l'impianto è ubicato in prossimità di crinali montuosi e per la presenza di specie avifaunistiche di interesse comunitario (All. 1 Direttiva 79/409/CEE) sarebbe opportuno fornire l'indicazione cartografica in scala adeguata (1:25.000 - 1:50.000) della direzione dei venti dominanti

Non è stato valutato l'impatto cumulativo sull'avifauna e chiroteri derivante dalla presenza di altri

parchi colici nella medesima area.

PUNTO 1.5.3 - Ecosistemi

Non è presente l'individuazione cartografica in scala 1: 10.000 delle unità ecosistemiche presenti nel territorio interessato dall'intervento.

Manca l'analisi degli impatti cumulativi.

PUNTO 1.6 - Alterazione del campo sonoro ed impatto acustico

È stato fornito il calcolo del Leq, diurno e notturno, prima e dopo l'entrata in funzione dell'impianto colico, facendo riferimento alla velocità del vento corrispondente al funzionamento nelle condizioni nominali dell'aero generatore.

PUNTO 1.7 - Perturbazione del campo aerodinamico

Il proponente dichiara che l'impianto non influisce su sulle normali condizioni aerodinamiche dei luoghi.

PUNTO 1.8 - Elettrodotti, campi elettromagnetici ed in interferenze sulle telecomunicazioni

È presente la tavola riassuntiva del tracciato dell'elettrodotto.

Le infrastrutture di collegamento elettrico sono interrato per rendere minima l'induzione magnetica e si dichiara che in zona sono assenti edifici adibiti ad una permanenza prolungata di popolazione.

Non c'è alcun riferimento ad eventuali manufatti e ripetitori presenti nella zona.

PUNTO 2.1 - Dati di progetto e sicurezza (solo quelli di interesse ambientale)

Le informazioni richieste sono fornite, ma non in

formato digitale (in uno dei formati informatici commerciali più diffusi *.shp, *.dwg, *.dxf) georiferiti nel sistema di riferimento cartografico ufficiale italiano Gauss-Boaga.

Il calcolo della gittata massima ha dato un risultato pari a 197 m.

PUNTO 2.2 - Norme territoriali e urbanistiche

La distanza minima di ciascuna turbina eolica dal confine dell'area edificabile del centro urbano (così come definita dal P.d.F. o dal P.R.G. in vigore al momento del rilascio della autorizzazione all'installazione) è almeno pari a 15 volte il diametro dell'elica e comunque non inferiore a 1,00 km.

PUNTO 2.3 - Norme tecniche relative alle strade

Sono presenti gli elaborati relativi a progetto delle strade di accesso all'impianto corredato dai profili altimetrici e dalle sezioni tipo.

PUNTO 2.4 - Norme sulle linee elettriche

Le linee a Media Tensione seguono il percorso stradale.

Il proponente ritiene che l'impianto produca campi elettromagnetici con effetti nulli sulla popolazione in quanto trovasi ad una distanza, dai fabbricati più vicini, tale da abbattere l'effetto dei campi stessi.

Inoltre le infrastrutture di collegamento elettrico sono interrato per rendere minima l'induzione magnetica e in zona si dichiara che sono assenti edifici adibiti ad una permanenza prolungata di popolazione.

PUNTO 2.5 - Le fasi di cantiere

Per il trasporto delle componenti dell'impianto fino al sito prescelto sono privilegiate strade esistenti e sono indicati i percorsi utilizzati per il tra-

sporto o le eventuali modifiche ai tracciati.

Non si fa alcun riferimento ai relativi mezzi di trasporto.

Sono indicati i tratti viari di nuovo impianto.

Non è stato previsto un sistema di regimazione delle acque meteoriche cadute sull'area di cantiere e sono previsti accorgimenti che evitino il dilavamento della superficie del cantiere da parte di acque superficiali provenienti da monte.

L'impresa dichiara che recherà il minore disagio possibile all'esercizio delle attività agricole nei fondi confinanti con l'opera.

E' evitato l'abbattimento di alberature stradali ad alto fusto protette.

PUNTO 2.6 - Norme sulla dismissione

Non è stata prevista la fideiussione bancaria per la dismissione degli impianti e per il ripristino del suolo.

PUNTO 4.1 - Basi cartografiche

E' presente la cartografia di inquadramento in scala 1:50.000 solo su supporto cartaceo.

PUNTO 4.2 - Formato e struttura dati

Non sono forniti dati strutturati in forma di Geo-Database.

Non sono forniti i dati utilizzabili in ambiente GIS.

PUNTO 4.3 - Elaborazioni tridimensionali

Sono presenti elaborazioni fotografiche relative alla costruzione degli "skyline", delle visuali ricostruite e dei "bacini visivi".

Allegato 5 - Requisiti minimi contenuti negli schemi di convenzione

Non ci sono riferimenti alla fideiussione bancaria pari al 10% dell'investimento.

Non è presente un riferimento alla fideiussione pari a non meno del 2% del valore dell'aero generatore.

Non è presente la fideiussione di 5 euro a metro per le piste da realizzare ex-novo finalizzate ad interventi di ripristino al termine dell'esercizio dell'impianto.

Non è presente l'impegno del soggetto proponente di dismettere l'impianto in caso di mancato funzionamento dello stesso per più di tre anni;

• Si rileva inoltre che:

Il progetto in esame prevede l'installazione di n. 15 aerogeneratori in località Toppo del Titolo, Comune di Volturara Appula.

L'area è parzialmente soggetta a vincolo idrogeologico.

L'impianto, circondato da boschi, ricade in pieno nell'IBA IT 126 Monti della Daunia. Si rileva a tal proposito che l'arca in questione è collocata tra due Siti di Importanza Comunitaria, a circa 4 km dal pSIC - Monte Cornacchia - Bosco Facto (IT9110003) e a circa 6 km dal pSIC IT9110035 Monte Sambuco - l'IBA 126 unisce i due pSIC, configurandosi come corridoio ecologico di collegamento tra i due siti.

Va rilevato che nell'IBA IT 126 "Monti della Daunia" sono presenti specie indicate nell'All. 2 delle Linee Guida, del Lupo e del Gatto Selvatico, specie indicate nella lista rossa dei vertebrati. Alla luce anche di probabili siti di rifugio, costituiti dalle aree boschive limitrofe all'intervento, si rilevano impatti potenziali a carico delle specie su indicate.

Inoltre l'IBA IT126 è indicata come area importante per la nidificazione di rapaci diurni e in particolare è stata individuata area IBA secondo il cri-

terio C6 (ovvero è una delle 5 aree più importanti nella Regione per specie in All. 1 della Direttiva 79/409/CEE); si rilevano pertanto potenziali impatti, causati dal progetto, su alcune specie presenti nell'IBA e indicate in All. A2 delle linee guida, in particolare:

- Falconiformi (Lanario e pellegrino)
- Accipitriformes (Falco pecchiaiolo; Nibbio reale; Sparviere e Poiana).

Si rilevano, inoltre, potenziali impatti a carico del funzionamento ecologico delle aree boschive limitrofe all'area di progetto.

Non è mappata la presenza di aree di importanza faunistica quali: siti di riproduzione, rifugio svernamento e alimentazione; con particolare riguardo all'individuazione di siti di nidificazione e di caccia dei rapaci; corridoi di transito utilizzati dall'avifauna migratoria e dai grossi mammiferi; grotte utilizzate da popolazioni di chiroterri.

Dall'ortofoto del 2001 si evince che a pochi metri a sud del sito prescelto insiste un cantiere per la realizzazione di un precedente impianto eolico. Si rilevano criticità dovute agli impatti cumulativi su paesaggio, flora, fauna ed ecosistemi e a possibili interferenze tra gli impianti stessi.

Da verifiche condotte dall'Ufficio è stata riscontrata un'acclività media superiore al 15%, valore limite previsto nelle Linee Guida. La documentazione di progetto è carente per questo aspetto.

Dall'osservazione del layout di progetto si rileva una disposizione casuale.

I riscontri effettuati dall'Ufficio hanno evidenziato distanze tra la maggior parte degli aerogeneratori dello stesso impianto inferiori a 3 D, così come appare inferiore a 3 D la distanza degli aerogeneratori dall'impianto già esistente.

La distanza di almeno 5 aerogeneratori dalla SP 135 è inferiore ai 300 m.

Non è presente un riferimento alla fideiussione bancaria pari al 10% dell'investimento.

Non è presente un riferimento alla fideiussione pari a non meno del 2% del valore dell'aerogeneratore.

Non è presente la fideiussione di 5 euro a metro per le piste da realizzare ex-novo finalizzate ad interventi di ripristino al termine dell'esercizio dell'impianto.

Non è presente l'impegno del soggetto proponente di dismettere l'impianto in caso di mancato funzionamento dello stesso per più di tre anni.

Dall'analisi della documentazione fornita sono emerse numerose criticità e carenze documentali in merito al mancato rispetto di alcuni requisiti delle Linee Guida per la realizzazione di impianti eolici in Puglia.

In particolare non sono rispettate le prescrizioni delle Linee Guida relativamente a:

- ✓ distanza tra aerogeneratori dello stesso impianto, nonché tra gli stessi e gli aerogeneratori dell'impianto limitrofo, inferiore ai 3 D per la stessa fila e a 5 D per file parallele;
- ✓ distanza dalla SP 135 inferiore a 300 m di almeno 5 aerogeneratori;
- ✓ acclività media riscontrata superiore al 15%;
- ✓ si rileva inoltre l'assenza di: fideiussione bancaria pari al 10% dell'investimento;
- ✓ fideiussione pari a non meno del 2% del valore dell'aerogeneratore;
- ✓ fideiussione di 5 euro a metro per le piste da realizzare ex-novo finalizzate ad interventi di ripristino al termine dell'esercizio dell'impianto;
- ✓ studio di prefattibilità economico-ambientale che preveda almeno un anno di rilevazioni anemometriche certificate da un laboratorio pubblico;
- ✓ impegno del soggetto proponente di dismettere l'impianto in caso di mancato funzionamento dello stesso per più di tre anni;
 - atteso, infine, che l'impianto è collocato totalmente nell'IBA ITI26 e risulta circondato da aree boschive si rilevano:
- ✓ potenziali impatti sull'avifauna presente presenti nell'IBA e indicate in All. A2 delle linee guida;
- ✓ potenziali impatti a carico del funzionamento

ecologico delle aree boschive limitrofe all'area di progetto e alle specie di fauna legate a tali aree;

- ✓ impatti cumulativi su paesaggio, flora, fauna ed ecosistemi. A tal proposito il Proponente dichiara che l'impianto è collocato in un'area già compromessa da numerosi impianti eolici, ciononostante non è presentata una valutazione della capacità di carico dell'ambiente, e del conseguente rischio di creazione di una barriera paesaggistica ed ecologica causata dall'impianto di progetto in aggiunta agli impianti già approvati, né una valutazione delle interferenze che potrebbero crearsi tra gli impianti stessi pregiudicandone la produttività;

per tutto quanto premesso, si ritiene di assoggettare alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale il progetto di che trattasi per affrontare in modo più puntuale ad approfondito ogni componente di impatto e consentire una maggiore informazione al pubblico;

- Visto l'art. 30 della L.R. n. 14 del 31.05.2001;
- Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7;
- Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;
- Vista la L.R. n. 11/2001;
- Richiamato l'art. 15, comma 3 della L.R. n. 11/2001;
- Visto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;

DETERMINA

- di ritenere il progetto per la realizzazione di un parco eolico in loc. Toppo del Titolo - Comune di Volturara (Fg) - da parte dei Sigg. Del Grosso A., Albano A., Sanseverino F. - Via Mons. Avastio, 6 - Volturino - Fg - assoggettato alla applicazione delle procedure di V.I.A per tutte le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;
- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP;
- il presente provvedimento non comporta alcun provvedimento contabile di cui alla L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- copia del presente atto sarà trasmesso al Settore Segreteria della Giunta Regionale.

Il Dirigente del Settore Ecologia
Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 23 maggio 2005, n. 194

Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale - Realizzazione di un impianto di molluschicoltura - Comune di Lesina (Fg) - Prop. Ittipesca s.r.l.

L'anno 2005 addì 23 del mese di maggio in Modugno presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 12882 del

17.12.2004, veniva trasmessa, ai sensi della L.R. n. 11/2001, la richiesta di verifica di assoggettabilità a V.I.A. per la realizzazione di un impianto di molluschicoltura nel comune di Lesina (Fg), proposto dalla ITTIPESCA S.c. a r.l. - Via R. Centonza, 23 - Lesina (Fg);

- con nota prot. N. 899 del 31.01.2005 il Settore Ecologia invitava il comune di Lesina a far pervenire apposita l'attestazione dell'avvenuta affissione dell'avviso pubblico così come da art. 16, comma 3, L.R. n. 11/2001 ed a comunicare il parere di cui all'art. 16, comma 5, della predetta Legge Regionale;
- con nota acquisita al prot. n. 4415 del 22.02.2005 veniva trasmessa l'attestazione dell'avvenuta affissione all'albo pretorio dell'avviso pubblico nei tempi (dal 19.01.05 al 18.02.05) e con le modalità previsti dall'art. 16, L.R. n. 11/2001 e si comunicava che non erano pervenute osservazioni in merito alla realizzazione dell'intervento proposto. Con la stessa nota si comunicava il parere favorevole all'opera di che trattasi;
- espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi dai quali è emerso che:

Il progetto riguarda un impianto per l'attività di molluschicoltura in mare aperto, nello specchio d'acqua antistante le acque di Lesina. L'area di intervento, delle dimensioni di 2050m x 1000m, è localizzata a circa 1 miglio ad est di Punta Pietre Nere e a 9.5 miglia ad ovest della punta a mare del Monte Elio; i fondali, sabbio-fangosi, hanno una profondità variabile tra i 15 e i 18 m.

L'impianto prescelto è del tipo flottante sommerso, con struttura denominata "long line sommersa", il cui elemento base è il filare monoventia a tre campate, ancorato al fondo con blocchi di cemento. Il vivaio è composto da 50 fila della lunghezza di 400 m ciascuna, con campate da 120 m, per una produzione annua stimabile di 9.000 q.li di molluschi. L'arca di produzione è segnalata con boe luminose.

L'impianto è localizzato in mare aperto, di fronte alla zona di acqua costiera "Lago di Varano e Foce

Capoiale" ridesignata come destinata alla molluschicoltura dalla DGR n. 785 del 24 giugno 1999 e classificata zona A (consumo umano diretto) dalla DGR n. 786 del 24 giugno 1999.

Dalle valutazioni effettuate emerge che la tipologia di intervento non comporta impatti significativi sulle componenti ambientali.

• Ciò stante, si ritiene di poter esprimere parere favorevole alla realizzazione dell'opera proposta, purchè si osservino le seguenti prescrizioni:

- ✓ che sia garantita idonea segnalazione del poligono interessato dall'impianto mediante boe luminose al fini della sicurezza dei natanti;
- ✓ che si sospenda la raccolta del prodotto qualora si verificano eventi imprevisti (marce rosse, sversamento di inquinanti, ecc) tali da pregiudicare la qualità dei molluschi, relativamente ai requisiti igienico-sanitari definiti dal D.Lgs. n. 530/1992, All. A. La raccolta sarà ripresa in seguito alla verifica di idoneità dei suddetti parametri;
- ✓ che si provveda, al momento della chiusura dell'impianto, al ripristino del sito con la dismissione dei corpi morti in calcestruzzo per l'ancoraggio delle travi e l'idoneo smaltimento;

- Vista la legge regionale 4 febbraio 1997 n. 7;

- Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;

- Vista la L.R. n. 11/2001;

- Richiamato l'art. 15, comma 3 della L.R. n. 11/2001;

- Visto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;

DETERMINA

- di ritenere il progetto per la realizzazione di un impianto di molluschicoltura nel comune di Lesina (Fg), proposto dalla ITTIPESCA S.c. a r.l.
 - Via R. Centonza, 23 - Lesina (Fg), escluso dall'applicazione delle procedure di V.I.A. per tutte le motivazioni e con tutte le prescrizioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;
- il presente parere non sostituisce né esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere c/o autorizzazione prevista per legge;
- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP;
- il presente provvedimento non comporta alcun provvedimento contabile di cui alla L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- di trasmettere, in originale, il presente atto al Settore Segreteria della Giunta Regionale.

Il Dirigente del Settore Ecologia
Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 23 maggio 2005, n. 195

Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale - Spostamento aerogeneratori nel parco eolico in loc. Monte Calvello - Comune di Troia (Fg) - Prop. Daunia Wind s.r.l.

L'anno 2005 addì 25 del mese di maggio in Modugno presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 8646 del 05.08.2004, veniva trasmessa la richiesta concernente lo spostamento di alcuni aerogeneratori relativi ad un parco eolico sito in loc. Monte Calvello, nel comune di Troia, su cui è stato già espresso il parere di competenza dell'Assessorato all'Ambiente con Determina Dirigenziale n. 184 del 23.06.03 e proposto dalla Daunia Wind S.r.l. - S.S. 16 Zona Industriale Incoronata - Foggia -;
- con nota prot. n. 8738 del 31.08.2004, il Settore Ecologia richiedeva alla società istante l'adeguamento alle Linee Guida concernenti la realizzazione di parchi eolici (Delibera di G.R. N. 131/04) e la conseguente nuova affissione all'albo pretorio del comune di Troia dell'avviso pubblico di cui all'art. 16, comma 3, L.R. N. 11/2001;
- con nota acquisita al prot. n. 10849 del 29.10.2004, il proponente comunicava la riduzione di pale coliche da 20 a 18 e con nota acquisita al prot. n. 11209 del 09.11.2004 trasmetteva un nuovo layout;
- con nota acquisita al prot. n. 37 del 04.01.2005 veniva trasmessa l'attestazione dell'avvenuta affissione all'albo pretorio dell'avviso pubblico nei tempi (dall'08.11.04 all'08.12.04) e con le modalità previsti dal predetto art. 16, L.R. sopra specificata;
- con nota acquisita al prot. n. 438 del 13.01.2005 veniva trasmesso l'aggiornamento dello studio ambientale così come richiesto dal Settore Ecologia;
- con nota prot. N. 517 del 18.01.2005, il Settore Ecologia richiedeva chiarimenti in merito al progetto presentato alla ditta istante ed al comune di Troia;

- con nota acquisita al prot. n. 2774 del 1°08.03.2005, il comune interessato forniva i chiarimenti richiesti;

- con nota acquisita al prot. n. 5773 del 03.05.2005, il comune di Troia trasmetteva il parere favorevole allo spostamento richiesto e trasmetteva anche l'accordo per superare problematiche di interferenze tra impianti limitrofi;

- espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi si rileva che:

Trattasi di variante ad un progetto relativamente al quale risulta già espletata la procedura di verifica di asseguibilità a V.I.A. e le cui risultanze sono riportate nella Determinazione del Dirigente del Settore Ecologia n. 184 del 23 giugno 2003.

L'attuale Proponente (Daunia Wind s.r.l.), subentrato al Proponente originario (Martino-Cericola), ha inteso apportare alcune modifiche al layout del progetto nonché una riduzione del numero di pale autorizzate (da 20 a 18) al fine di ridurre l'effetto selva e rendere compatibile l'impianto con un analogo progetto di un altro operatore del settore.

Si evidenzia che gli spostamenti effettuati sono di piccola entità e tali da poter sostanzialmente confermare il parere già espresso.

In particolare, risultano soddisfacenti le integrazioni fornite nell'aggiornamento allo studio ambientale presentato e positivi sia il ridimensionamento che la nuova disposizione degli aerogeneratori, meno fitta.

Nella documentazione è presente un accordo tra il Proponente Daunia Wind s.r.l. e la società Sistemi Energetici s.r.l., ratificato dal comune di Troia, per concordare la migliore soluzione al fine di evitare interferenze tra i propri impianti.

Si ravvisa a questo proposito che sulla stessa area insiste anche un analogo progetto della ditta Scrocco Donato, di ben 60 pale per 120 MW di potenza nominale, per il quale l'istruttoria tecnica si è conclusa con la richiesta di assoggettamento a VIA e che non risulta ad oggi autorizzato.

Il progetto ha scontato una nuova pubblicazione che garantisce il rispetto dei diritti soggettivi di quanti potrebbero considerarsi lesi dalla nuova disposizione delle pale (ancorché molto simile alla precedente).

Il comune di Troia ha espresso nuovamente parere positivo, anche con parere contrario del dirigente del IV settore che con nota del 25.11.2004 richiedeva l'assoggettamento a procedura di VIA.

- Ciò stante, pur non essendo possibile dalla documentazione a disposizione, una puntuale e completa verifica del rispetto delle Linee Guida, approvate nel frattempo (eccezion fatta per alcuni aspetti quali il rispetto delle distanze e l'assenza di vincoli), attesa la precedente approvazione, l'entità delle modifiche di variante, la sostanziale sussistenza delle medesime condizioni ambientali presenti alla data della valutazione per la quale è stato espresso parere positivo, la riduzione del numero di pale, la migliore disposizione, la nuova pubblicazione effettuata a garanzia della tutela dei diritti soggettivi per via degli spostamenti effettuati, si ritiene di confermare la precedente determinazione positiva subordinata al rispetto delle seguenti prescrizioni:

o sia stipulata una convenzione tra il Soggetto Proponente (Gestore) ed il Comune che preveda quanto riportato nell'Allegato A5 delle Linee Guida, in particolare:

- ✓ fideiussione bancaria pari al 10% dell'investimento;
- ✓ fideiussione pari a non meno del 2% del valore dell'aerogeneratore (con il termine aerogeneratore si intende il completo: palo+navicella+pale) finalizzata alla dismissione dell'aerogeneratore stesso ed al ripristino dello stato dei luoghi;
- ✓ fideiussione di 5 euro a metro per le piste da realizzare ex-novo finalizzate ad interventi di ripristino al termine dell'esercizio dell'impianto; impegno del soggetto proponente di dismettere l'impianto in caso di

mancato funzionamento dello stesso per più di tre anni (il funzionamento deve essere certificato dal G.R.T.N. in relazione all'immissione in rete di energia elettrica prodotta);

o nonché delle prescrizioni già indicate nel precedente parere di cui alla Determinazione n. 184 del 23.06.2003, e di seguito riportate:

- ✓ prevedere la colorazione in nero di una delle tre pale di ogni aerogeneratore, riducendo così l'effetto di "motion smear" a danno dell'avifauna, al fine di ridurre il numero di collisioni dei volatili con l'impianto.
- ✓ siano utilizzate vernici non riflettenti per le parti metalliche, per mitigare l'impatto paesaggistico.
- ✓ garantire che tutti i materiali derivanti dagli interventi di adeguamento delle strade interpoderali, realizzazione di piazzali e del cavidotto interrato per il trasporto dell'energia al punto di raccolta ENEL, vengano effettivamente utilizzati nella realizzazione della viabilità di servizio e nel consolidamento della rete viaria di accesso, senza far ricorso alla messa in discarica, così come dichiarato nel SIA; .
- ✓ la realizzazione delle piste di servizio per il collegamento delle piazzole e l'allargamento di tratti di strade interpoderali (ad eccezione delle strade esistenti già bituminate) sia effettuata mediante sterrati non asfaltati (tipo macadam);
- ✓ tutti i materiali derivanti dagli scavi per i plinti e dalla realizzazione del cavidotto interrato per il trasporto dell'energia al punto di raccolta ENEL, vengano ove possibile, riutilizzati: il terreno agricolo ridistribuito nell'area circostante, la frazione di suolo sterile in parte nella realizzazione delle basi per le strade e le piazzole di servizio in parte per il miglioramento della viabilità interpoderale della zona; qua-

lora ciò non sia possibile smaltire i materiali di risulta del cantiere in discarica specializzata per inerti;

✓ sia assicurato l'adeguato trattamento degli oli derivanti dal funzionamento a regime del parco eolico (oli per lubrificazione del moltiplicatore di giri a tenuta, per freno meccanico e centralina idraulica per i freni delle punte delle pale, oli presenti nei trasformatori elevatori delle cabine degli aerogeneratori), data la pericolosità degli stessi si prescrive lo smaltimento presso il "Consorzio Obbligatorio degli oli esausti" (D.lgs. n. 95 del 27 gennaio 1992, Attuazione delle Direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE relative alla eliminazione degli oli usati);

✓ siano realizzati, come azione di mitigazione, interventi di rinaturazione e restauro ambientale all'atto della chiusura dei cantieri utilizzando specie autoctone per la ricostituzione di bordure lungo le strade di servizio al fine di garantire una adeguata area per il rifugio dei piccoli mammiferi;

- Visto l'art. 30 della L.R. n. 14 del 31.05.2001;

- Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7;

- Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;

- Vista la L.R. n. 11/2001;

- Richiamato l'art. 15, comma 3 della L.R. n. 11/2001;

- Visto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;

DETERMINA

• di ritenere il progetto per lo spostamento di aerogeneratori nel parco eolico sito in loc. Monte Calvello, nel comune di Troia, su cui è stato già espresso il parere dell'Assessorato all'ambiente con Determina Dirigenziale n. 184 del 23.06.03 e proposto dalla Daunia Wind S.r.l. - S.S. 16 Zona Industriale Incoronata - Foggia -, escluso dall'applicazione delle procedure di V.I.A. per tutte le motivazioni e con tutte le prescrizioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;

- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;

- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP;

- il presente provvedimento non comporta alcun provvedimento contabile di cui alla L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;

- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;

- copia del presente atto sarà trasmessa al Settore Segreteria della Giunta Regionale.

Il Dirigente del Settore Ecologia
Dott. Luca Limongelli

